

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDI



PREMESSA

Il Servizio Affidi è istituito sul territorio del Rhodense allo scopo di dare attuazione a quanto previsto e stabilito dalla normativa vigente e dalle linee d'indirizzo nazionali e regionali sull'affido familiare, ovvero garantire al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

“L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un bambino che proviene da una famiglia in difficoltà”.

Il concetto di temporaneità dell'intervento, da cui la necessità di preservare e promuovere i legami familiari, costituisce il principio ispiratore della Legge N. 184/83, viene ampiamente rimodulato nella Legge N. 149/2001, nonché nella Legge N.173/15 sulla continuità degli affetti.

Attraverso l'affido, quindi, il bambino incontra una famiglia che lo accoglie e assicura una risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi e di accudimento per un tempo determinato, senza interrompere i rapporti con la propria famiglia d'origine.

ART. 1

Diritti del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria

Di seguito vengono specificati i diritti garantiti a ciascuno dei soggetti coinvolti all'interno del progetto di affidamento: il bambino, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.

Per tutta la durata del progetto in suo favore, il bambino ha diritto di:

- Essere preparato, informato e ascoltato rispetto all'affido, in modo da garantire il suo coinvolgimento nel progetto;
- Mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, al termine dell'affido, qualora non vi siano indicazioni diverse.
- Usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti.

La famiglia d'origine ha diritto di:

- Essere informata sullo scopo e sulle finalità del progetto di affidamento, essere coinvolta in tutte le fasi del progetto stesso, anche attraverso la sottoscrizione del progetto di affidamento laddove possibile;
- Mantenere i rapporti col proprio figlio, nei tempi e nei modi più opportuni e secondo le disposizioni indicate dall'Autorità Giudiziaria, d'accordo con la famiglia affidataria e nel rispetto di quanto concordato nel progetto di affidamento;
- Essere coinvolta e sostenuta dai Servizi al fine di aumentare il proprio grado di consapevolezza e di un possibile recupero delle funzioni genitoriali.

La famiglia affidataria ha diritto di:

- Essere informata sullo scopo e sulle finalità del progetto di affidamento, essere coinvolta in tutte le fasi del progetto stesso anche attraverso la sottoscrizione del progetto di affidamento;
- Essere supportata ed accompagnata in tutte le fasi del progetto attraverso un percorso individuale e di gruppo;
- Essere a conoscenza di tutte le informazioni utili riguardanti la storia del minore e della sua famiglia di origine;
- Essere informata e coinvolta nei momenti di condivisione e confronto con gli operatori dei Servizi in merito alle fasi di verifica del progetto
- Ricevere un contributo economico coerente con la tipologia di affidamento attivata, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, come indicato nel presente regolamento, nonché essere informate dei diritti spettanti in relazione al congedo di maternità o paternità, al congedo parentale, alle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, agli assegni familiari, scuola e sanità. A tale scopo si rimanda al documento informativo che viene consegnato a ogni famiglia all'avvio dell'affido.

Il Servizio Affidi si fa garante della esigibilità e della effettiva tutela dei diritti di cui al presente articolo.

ART. 2

Doveri della famiglia di origine e della famiglia affidataria

La famiglia d'origine si impegna a:

- Sostenere ed aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- Aderire al progetto di sostegno predisposto dai Servizi al fine di facilitare il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affido e collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria nell'interesse del minore;
- Rispettare modalità, luoghi e tempi degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori di riferimento, nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Mantenere rapporti costanti con gli operatori di riferimento e seguirne le indicazioni;
- Facilitare la regolarizzazione della posizione del minore rispetto alle dichiarazioni ISEE, agli assegni familiari e ai benefici sanitari (ad es. misura B2, invalidità civile ecc.) e scolastici.

La famiglia affidataria si impegna a:

- Provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato in collaborazione con i Servizi, tenendo in considerazione ove possibile delle indicazioni dei genitori naturali;
- Partecipare al percorso di sostegno predisposto dal Servizio Affidi (sostegno di gruppo, colloqui individuali, incontri con i servizi ecc.) al fine di garantire le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore e il buon andamento del progetto;
- Mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore affidato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Autorità Giudiziaria, con le modalità previste dai Servizi;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy.

ART. 3

Finalità, compiti e attività del Servizio Affidi

Il Servizio Affidi dell'ambito del Rhodense è composto da un'équipe multidisciplinare e svolge le seguenti attività:

- a) promozione dell'accoglienza e dell'affido familiare attraverso attività di sensibilizzazione del territorio e della popolazione nell'ottica di sviluppo della cultura dell'accoglienza, anche in collaborazione con realtà del Terzo Settore;

- b) reclutamento, formazione e valutazione delle famiglie e dei singoli interessati ad intraprendere un'esperienza di affido familiare;
- c) collaborazione con i servizi invianti (Servizio Tutela Minori SER.CO.P., Servizi Sociali di base ecc.) per la definizione del progetto di affido e durante la fase dell'abbinamento;
- d) predisposizione dell'intervento di presa in carico e sostegno delle famiglie;
- e) monitoraggio del progetto di affido, mediante percorsi individuali e di gruppo, rivolti al nucleo familiare e/o ad alcuni membri dello stesso;
- f) sostegno ed accompagnamento della famiglia affidataria al termine dell'affido nella rielaborazione della chiusura del progetto;
- g) informazione e supporto delle famiglie affidatarie, in collaborazione con i servizi coinvolti, per le pratiche amministrative legate alla gestione quotidiana e straordinaria del minore affidato.

ART. 4

Tipologie di affido familiare

Il Servizio Affidi del Rhodense si occupa di due tipologie di affido familiare:

- l'affido intrafamiliare o a parenti: forma di accoglienza in cui fra chi accoglie e chi viene accolto esiste un legame di parentela entro il 4° grado
- l'affido eterofamiliare: prevede che il minore venga accolto temporaneamente da un nucleo familiare con cui non ha alcuna relazione parentale

L'affido familiare può inoltre essere

- a tempo pieno, qualora il minore si trasferisca stabilmente presso la famiglia affidataria
- a tempo parziale, nel caso in cui la famiglia affidataria si occupi del minore solamente in determinati momenti specifici (alcuni giorni durante la settimana, periodi di vacanza, weekend), mantenendo comunque il bambino presso la famiglia d'origine.

L'affido infine può essere

- consensuale

In tal caso il progetto viene attivato su proposta del Servizio inviante (Servizi Sociali di base, Consultori Familiari, ecc.), previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre che del minore in considerazione dell'età.

Tale progetto viene formalizzato in ogni caso attraverso la sottoscrizione di un accordo di affido, firmato da parte dei Servizi competenti (Servizio Affidi e Servizio inviante) e dei soggetti coinvolti (famiglia affidataria, famiglia d'origine, minore in base all'età). Nel caso in cui l'affido sia a tempo pieno e di una durata superiore ai sei mesi, deve essere data comunicazione da parte dell'Ente inviante al Giudice Tutelare, il quale rende esecutivo

l'affidamento con provvedimento (L.184/83 art. 4 comma 1). Per quanto concerne gli affidi a tempo parziale, risulta sufficiente l'accordo di affido e la regia del progetto viene tenuta dal Servizio inviante, senza doverne dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria

- giudiziale

Il questo caso, ovvero qualora manchi il consenso da parte della famiglia di origine del minore o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'affido viene disposto dall'Autorità Giudiziaria, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e – se opportuno – anche di età inferiore (L.184/83 art. 4 comma 2).

All'interno della tipologia di affido eterofamiliare a tempo pieno, il Servizio Affidi può attivare l'affido di Pronta Accoglienza finalizzato a garantire l'accoglienza in una famiglia affidataria di minori età compresa tra 0 e 5 anni, che si trovano in stato di abbandono o allontanati dal proprio nucleo familiare in condizioni di rischio e/o pregiudizio ma per i quali si vuole evitare l'inserimento in struttura comunitaria. Tali progetti si caratterizzano per l'avvio in tempi brevi dell'accoglienza del minore presso la famiglia e per la predisposizione di un progetto specifico di affido con durata limitata nel tempo.

Il Servizio Affidi si occupa anche di alcune forme di accoglienza meno strutturate, alternative alle forme tradizionali di affido familiare, denominate "Accompagnamento affidabile - c.d. affido leggero". Si tratta di forme di accoglienza di minori e di supporto concreto per i loro nuclei familiari attraverso progetti con obiettivi mirati, perlopiù ma non esclusivamente a scopo preventivo, che non richiedono una disponibilità di tempo particolarmente ampia (ad es. accompagnamenti scolastici o per attività ludico-ricreative, gestione della fase successiva all'orario scolastico o di periodi di vacanza, brevi momenti di accoglienza di bambini che non frequentano contesti scolastici, quali asilo nido o scuola dell'infanzia, ecc.).

ART. 5

Attivazione, durata e chiusura dell'affido

Il servizio inviante, responsabile del progetto di affido, in collaborazione con il Servizio Affidi provvede a predisporre e a formalizzare l'affido attraverso il progetto d'affido, sottoscritto dalla famiglia affidataria, dalla famiglia d'origine e dai Servizi coinvolti.

Il progetto di affido indica finalità ed obiettivi del collocamento del minore, stabilisce diritti e doveri di ciascuna parte e i tempi di verifica dello stesso (L.184/83 art. 3) e la sottoscrizione ha il valore di accettazione. Pertanto il progetto d'affido è da considerarsi strumento imprescindibile per la gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutto il percorso di affido del minore per il quale è stato predisposto.

L'affido a tempo pieno ha una durata di due anni (L.184/83 art. 4 comma 4), allo scadere dei quali può essere rinnovato da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui non vi siano ancora le

condizioni per un rientro del minore in famiglia. L'eventuale proroga viene disposta dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio per il minore. A tal fine, prima del decorso del termine dei due anni, il Servizio inviante segnala al Pubblico Ministero l'opportunità di chiederne la proroga.

Per quanto concerne l'affido part-time e l'accompagnamento affidabile, che hanno una durata variabile, questi vengono rinnovati da parte del servizio inviate, secondo i tempi ritenuti adeguati rispetto allo specifico progetto ed ai suoi obiettivi.

L'affido familiare si conclude con il provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto, quando la famiglia di origine ha risolto le problematiche che hanno determinato l'allontanamento o quando la prosecuzione non è più nell'interesse del minore (L.184/83 art. 4 comma 5), oppure nel caso di impossibilità o indisponibilità della famiglia affidataria a proseguire il progetto.

Nel caso degli affidi part-time e dell'accompagnamento affidabile, il progetto si conclude qualora siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto e non sussistano altri bisogni per i quali proseguire il percorso.

ART. 6

Rapporti del Servizio Affidi con Enti invianti esterni

Qualora un Comune al di fuori dell'Ambito Rhodense chiedesse al Servizio Affidi di reperire una famiglia affidataria per un minore residente sul loro territorio, sono previsti i seguenti oneri in capo al richiedente:

- €600,00 come quota forfettaria per l'attività di individuazione della famiglia idonea;
- €150,00 mensili dall'avvio del progetto per il sostegno fornito dal Servizio Affidi alla famiglia affidataria (incontri e partecipazione ai Gruppi di sostegno), fino alla chiusura del progetto.

L'onere dei suddetti pagamenti è a carico del Comune di residenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. È necessario che il Comune richieda per iscritto a SER.CO.P. l'individuazione di famiglia affidataria, l'Azienda risponderà inoltrando un preventivo predisposto sulla base di quanto sopra descritto. L'obbligo di corresponsione della quota forfettaria sorge contestualmente all'accettazione del preventivo da parte dell'Ente inviante. Dal momento dell'accettazione il Servizio Affidi avvia l'attività finalizzata a dare riscontro alla richiesta dell'Ente inviate ossia l'esame della documentazione, l'incontro con i servizi invianti, l'esplorazione della banca dati, la presentazione della famiglia ai servizi invianti. Si specifica che l'onere derivante dallo svolgimento delle attività sopra descritte dovrà essere corrisposto anche in caso di esito negativo dell'abbinamento.

L'obbligo di provvedere ai versamenti mensili decorre invece dalla data di avvio del progetto, con la sottoscrizione dell'accordo di affido, e cessa a decorrere dalla comunicazione ufficiale di chiusura

del progetto di affido, una volta espletati i passaggi necessari per la conclusione del percorso con la famiglia affidataria (indicativamente un mese dopo la data di chiusura).

ART. 7

Contributo economico ai sensi degli artt. 5 e 80 della Legge 184/1983 e del D.G.R. Regione Lombardia 24.11.2011 N. IX/1772

A fronte dell'affido di un minore residente nell'ambito del Rhodense, SER.CO.P. provvede a corrispondere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, come sostegno concreto per il percorso dalla stessa intrapreso, nonché come riconoscimento per il valore sociale dell'intervento offerto.

Per tale ragione, i criteri di quantificazione del contributo variano in base alla tipologia di affido ed alle caratteristiche del minore e sono invece indipendenti dal reddito della famiglia affidataria.

AFFIDO A TEMPO PIENO ETEROFAMILIARE O A PARENTI

Prevede il collocamento del minore per almeno 5 giorni a settimana con pernottamento

- € 250,00 per l'affido di un minore
- € 350,00 complessivi per l'affido di due minori
- € 450,00 complessivi per l'affido di tre o più minori

AFFIDO A TEMPO PIENO ETEROFAMILIARE O A PARENTI SE IL MINORE È PORTATORE DI HANDICAP (ossia se in possesso di certificazione di invalidità o indennità di frequenza ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3)

- € 350,00

In caso di affido a parenti, si specifica che il contributo non sarà più dovuto qualora l'affidatario venga nominato tutore del minore.

Si specifica inoltre che di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti (e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

AFFIDO ETEROFAMILIARE A TEMPO PARZIALE

Prevede il collocamento del minore o la presenza dello stesso presso la famiglia affidataria in modo continuativo per almeno due giorni alla settimana, con o senza pernottamento

- €150,00

A differenza dell'affido a tempo pieno, in cui il contributo varia in base al numero di minori accolti, nell'affido a tempo parziale si considerano principalmente le caratteristiche specifiche del singolo progetto. Nel caso in cui la famiglia affidataria si rendesse disponibile per attività particolarmente impegnative o onerose (es. accompagnamenti molto frequenti o verso destinazioni distanti), o in

caso di esigenze specifiche dei minori, il Servizio affidi, in accordo con il servizio inviante può richiedere un incremento del contributo fino a €300,00

AFFIDO DI PRONTA ACCOGLIENZA

Prevede l'affido con collocamento a tempo pieno in via urgente di un minore nella fascia d'età tra 0 e 5 anni

- €600,00

ACCOMPAGNAMENTO AFFIDABILE

Trattandosi di una forma di accoglienza che può richiedere disponibilità di tempo anche molto limitate e saltuarie, non si applicano le disposizioni in tema di contributo per affido e rimborsi spese.

In ogni caso, il diritto al contributo cessa con la chiusura del progetto d'affido e del collocamento del minore presso la famiglia affidataria a cura dei servizi o dell'Autorità giudiziaria che lo ha disposto. Cessa inoltre al compimento della maggiore età del minore, fatto salvo il caso in cui vi sia un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni che concede un prosieguo amministrativo al neo maggiorenne, sino al compimento dei 21 anni, salvo interruzione del progetto prima di tale data.

ART. 8

Rimborsi spese straordinarie e profili fiscali dell'affidamento

È previsto per le famiglie affidatarie il rimborso delle spese straordinarie di seguito indicate, qualora non possano essere sostenute dalla famiglia di origine:

- spese sanitarie per interventi particolari (es. dentistiche, oculistiche, ortopediche ecc.);
- psicoterapia;
- spese per percorsi d'istruzione/formazione e attività ricreative.

Per promuovere la cultura dell'accoglienza sul territorio Rhodense ed agevolare le famiglie affidatarie, per quanto riguarda le rette di asilo nido e scuola d'infanzia, nonché per il costo della mensa scuole, in favore dei minori in affido verrà applicata sempre la tariffa minima residenti, indipendentemente dalla effettiva residenza del minore e dalla condizione economica della famiglia affidataria.

Gli affidatari, salvo nei casi di assoluta emergenza, dovranno effettuare le spese straordinarie a favore del minore in affido, soltanto dopo averle concordate con l'Ente inviante che provvederà ad autorizzarle. Le spese non concordate ed approvate come sopra non saranno rimborsate.

Le spese straordinarie anticipate dagli affidatari verranno rimborsate solo a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante l'esborso.

L'accoglienza di uno o più minori in affidamento familiare a tempo pieno dà la possibilità alla famiglia affidataria di richiedere delle detrazioni fiscali (art.12 del Testo unico delle imposte dirette D.P.R. n.917 del 22/12/1985 TUIR), equiparando a questo fine gli affidati ai figli a carico (cd. Assegno Unico Universale), nonché la facoltà di richiedere il rilascio della documentazione ISEE del solo minore per l'accesso a prestazioni agevolate (D.P.C.M. n. 159/2013).

Si precisa che il sussistere di un progetto di affido non comporta il venir meno dell'obbligo in capo ai genitori di mantenere i propri figli.

ART. 9

Assicurazione

Ai sensi delle Leggi Regionali n. 23/99 e 03/08, per effetto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria si attiva una copertura assicurativa in virtù della quale il minore stesso e la famiglia ospitante siano sollevati dall'obbligo di risarcimento danni sul minore o che quest'ultimo dovesse causare a terzi. La copertura coincide con l'effettiva durata del progetto.